

CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA

E METROPOLITANA DI TORINO

APPENDICE CONTRATTUALE ALLA SEZIONE II

Con la scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale,

TRA

l'Agazia per la Mobilità Metropolitana e Regionale (di seguito anche denominata "Agazia per la Mobilità") con sede in Torino via Belfiore 23/C, codice fiscale 97639830013, ente concedente con riferimento ai servizi di cui alle sezione II del contratto di servizio relativo ai servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino sottoscritto in data 29/10/2012 (unitamente alla Città di Torino, alla Società Infratrasporti.To S.r.l. ed alla Società GTT S.p.A.), in questo atto rappresentata dall'ing. Cesare Paonessa, nato a Catanzaro il 13/05/1962, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma in qualità di direttore dell'area pianificazione e controllo nonché di direttore generale f.f., domiciliato per la carica presso la sede dell'Agazia, in Torino via Belfiore 23/C

E

il soggetto concessionario, la Società G.T.T. S.p.A., con sede in Torino, Corso Turati, 19/6, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n° 08555280018, in questo atto rappre-

sentato dal dott. Roberto Barbieri, nato a Napoli il 4 febbraio 1953, domiciliato per la carica presso la sede di "GTT S.p.A." e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, premesso:

- che in data 29/10/2012 è stato sottoscritto il contratto di servizio relativo ai servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino (di seguito per brevità contratto) che, con riferimento alle premesse, alla Sezione I Parte generale e alla Sezione II - Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano- viene richiamato in tutte le sue disposizioni ed in particolare:

o l'art. 29, comma 6 del contratto stabilisce che *"il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è definito annualmente mediante approvazione preventiva del Piano di esercizio annuale, è calcolato sulla base delle compensazioni unitarie di cui al successivo comma 7 ed è oggetto di specifica appendice contrattuale."*

o il primo periodo del comma 1 dell'art. 30 prevede che *"Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi dell'articolo 29. comma 6."*

o l'articolo 13 del contratto prevede che *"eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II,*

III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti";

o l'articolo 15, comma 7, del contratto prevede che "[...]Le revisioni che hanno ad oggetto le condizioni contrattuali di una specifica sezione sono determinate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e stipulate tra detto Ente e il Concessionario.";

- che le parti intendono attuare le disposizioni di cui agli artt. 29, comma 6 e 30 del contratto definendo il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio sulla base delle risorse impegnate dall'Agenzia per la Mobilità con determinazione n. 288 del 26/07/2012 in quanto rese disponibili dalla Regione Piemonte per effetto della D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011 con cui la Regione Piemonte ha approvato misure urgenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2012-2014 riducendo le risorse rese disponibili nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti con gli enti soggetti di delega ai sensi della LR. 1/2000 per il finanziamento dei servizi minimi del programma triennale 2007-2009 cui il contratto con riferimento alla presente Sezione si adeguerà nel corso della sua durata con una razionalizzazione dei servizi minimi;

zione di servizi media annua programmabile per l'intera durata del contratto sulla base delle risorse economiche impegnabili alla data del 26/07/2012:

- Linea tranviaria 4 = 1.850.000 vett*km annue
- Altre linee tranviarie = 5.000.000 vett*km annui
- Linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore = 11.500.000 vett*km annui
- Altre linee esercite con autobus = 25.700.000 vett*km annui.

Articolo 3 - Modifiche all'art. 23 del contratto

1. L'art. 23, comma 1 del contratto è sostituito dal seguente:

"1. La presente Sezione disciplina i rapporti tra l'Agenzia per la Mobilità e il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della rete descritta nel "Programma di Servizio - PS" (Allegato II.1 al Contratto), definito dall' Agenzia per la Mobilità come successivamente specificato, e riportante, per ciascuna delle Linee oggetto del presente Contratto, le caratteristiche del servizio che dovrà essere erogato."

2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 del contratto sono inseriti i seguenti commi:

"4. I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di co-

della presente Sezione II; il servizio offerto da ogni singola linea potrà quindi discostarsi anche sensibilmente, così come specificato nel PS e nel PPE. Il CS, ai fini del riconoscimento corrispettivo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, è convenzionalmente assunto costante per l'intera durata del contratto di servizio. Pertanto non sono previste variazioni delle percorrenze annue tali da determinare modifiche al corrispettivo contrattuale conseguenti all'applicazione del calendario dell'anno corrente.

8. Il PPE approvato, applicato al calendario reale dell'anno in corso, costituirà il "Programma di Esercizio - PE" di riferimento per tale anno.

9. Il PE sarà oggetto di revisione annuale con le seguenti modalità:

ogni anno l' Agenzia per la Mobilità fornirà al concessionario gli indirizzi per la redazione del PPE relativo all'anno seguente, nel quadro delle risorse disponibili e fornendo indicazioni in merito all'utilizzo di eventuali risparmi derivanti dalle variazioni autorizzate;

nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente alinea il concessionario, entro 30 giorni solari dal loro ricevimento, dovrà predisporre e far pervenire all'Agenzia per la Mobilità un proposta di PPE per l'anno seguente, redatta sulla base delle caratteristiche di servizio correnti (velocità commer-

alle linee a intervallo (seppur con una frequenza dei passaggi normalmente inferiore);

- linee a orario puro: linee per le quali il vincolo è costituito dal rispetto degli orari di partenza/arrivo delle singole corse;

- linee a chiamata

B) a seconda della tipologia del servizio, in:

- linee comunali di Torino: linee il cui percorso risulta interno ai confini della Città di Torino, a loro volta suddivise in:

o portanti: carico massimo superiore a 600 pax/ora per direzione, trasportano più di 25mila pax/giorno ciascuna;

o ordinarie: carico massimo compreso tra 200 e 650 pax/ora per direzione, trasportano da 5mila a 25mila pax/giorno ciascuna;

o complementari: carico massimo inferiore a 100 pax/ora per direzione, trasportano meno di 2mila pax/giorno ciascuna;

- linee direttrici: linee di collegamento tra i Comuni esterni e Torino, a loro volta suddivise in:

o principali: carico massimo superiore a 400 pax/ora per direzione, trasportano più di 9mila pax/giorno ciascuna;

	o secondarie: carico massimo compreso tra 200 e 400	
	pax/ora per direzione, trasportano da 2mila a	
	8mila pax/giorno ciascuna;	
	- linee integratrici/complementari (con carico massimo	
	inferiore a 300 pax/ora per direzione, trasportano meno	
	di 4mila pax/giorno ciascuna):	
	o linee comunali e di collegamento ai Comuni ester-	
	ni a Torino;	
	o linee di prossimità, che penetrano entro i confi-	
	ni di Torino;	
	- Servizi metropolitani: linee di collegamento tra Comu-	
	ni, che effettuano un ridotto numero di fermate in To-	
	rino;	
	- Servizi speciali: linee principalmente finalizzate a	
	servire poli scolastici o produttivi;	
	- Servizi a chiamata.	
	11.2. Per ciascuna delle linee oggetto del presente Contratto	
	vengono specificati nel PS:	
	- Percorso, lunghezza e fermate principali;	
	- Tipo di regolazione (a intervallo, a orario cadenzato o	
	a orario);	
	- Tipo di Linea (comunale, direttrice, integratrice, e-	
	xtraurbana, speciale, a chiamata);	
	- Tipo del veicolo da impiegare (tram o autobus con indi-	
- 10 -		

	cazione della capacità unitaria calcolata utilizzando	
	uno standard di 4 posti in piedi al mq);	
	- Velocità commerciale di riferimento a inizio contratto;	
	11.3. Per le linee a intervallo o a orario cadenzato vengono	
	specificati:	
	- capacità oraria per periodo della giornata;	
	- quantità di corse, produzione (veicoli*km);	
	- capacità offerta (posti*km) per ciascun periodo della	
	giornata e/o per l'intera giornata;	
	11.4. Per le linee a orario vengono specificati:	
	- periodo di effettuazione;	
	- orari di partenza/arrivo delle singole corse;	
	- orari indicativi di passaggio alle fermate intermedie.	
	12. (<u>Caratteristiche del Preventivo del Programma di Eserci-</u>	
	<u>zio formulato dal Concessionario</u>)	
	12.1 (Descrizione del PPE) Il PPE relativo alle linee a in-	
	tervallo o a orario cadenzato riporta, per ciascuna delle tre	
	giornate tipo (feriale, sabato e festiva) e per ciascuna del-	
	le linee interessate la produzione programmata (in termini di	
	vett*km commerciali e posti*km) relativa sia all'intera	
	giornata che alle fasce orarie indicate nel PS.	
	12.2 La produzione annua complessiva sarà calcolata applican-	
	do la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PPE	
	al "Calendario Annuale Standard".	
		- 11 -

	12.3 Il PPE relativo alle linee a orario riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la periodicità di effettuazione delle stesse, gli orari di passaggio previsti alle principali fermate e la produzione annua (in termini di vett.*km commerciali e posti*km) calcolata sulla base del "Calendario Annuale Standard".	
	12.4 Il PPE relativo alle linee a chiamata riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la fascia oraria di disponibilità del servizio, i poli territoriali serviti e gli itinerari ammissibili, la produzione annua massima (in termini di vett*km commerciali e posti*km) calcolata sulla base del "Calendario Annuale Standard".	
	12.5. Tutti i calcoli saranno riferiti a corse, vett*km commerciali, overosia al netto delle percorrenze "tecniche" per collegamenti deposito-linea, linea-deposito e/o deposito-deposito; le "percorrenze tecniche si intendono, pertanto, interamente compensate nell'ambito delle compensazioni economiche contrattuali erogate per le vett.*km commerciali."	
	Articolo 4 - Modifiche all'art. 26 del contratto	
	1. L'art. 26, comma 1 del contratto di servizio è sostituito dal seguente:	
	"1. Ai fini della gestione del contratto e della programmazione dei servizi di cui alla presente sezione, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autoriz-	
- 12 -		

zato dall'Agenzia per la Mobilità, l'accesso da postazione remota (on line) alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione di dati elementari (attraverso strumenti informatici condivisi) relativi ai dati giornalieri di produzione del servizio.

In particolare il concessionario rende consultabili e/o scaricabili, al termine di ogni giornata di esercizio, i dati relativi al servizio reso in un formato che sia fruibile in maniera automatica dai sistemi informatici dell'Agenzia (es. XML o csv).

Tale operazione dovrà avvenire preferibilmente esponendo un url interrogabile dall'Agenzia.

I file dovranno contenere anche gli indicatori già oggi elaborati e messi a disposizione da GIT, con l'aggiunta delle informazioni relative a:

- corse effettuate per ogni linea
- chilometri percorsi per ogni linea
- numero di veicoli impegnati e tempo di giro per ogni linea e per ogni fascia oraria;
- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato (regolarità del servizio a intervallo e puntualità dei servizi ad orario) per ciascuna singola linea e per fasce orarie;
- il numero dei passeggeri saliti o numero validazioni

rie di cui all'articolo 29.

1.4 Ogni modifica non temporanea (di durata superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) del materiale rotabile utilizzato su una linea e, contestualmente, della quantità di corse atto a mantenere la capacità offerta oraria prescritta per la linea darà luogo a variazione del PE e dovrà essere portata ad approvazione preventiva da parte dell'Agenzia.

1.5 Nel caso di lavori straordinari interessanti l'infrastruttura tranviaria di durata superiore ai 60 giorni, tenuto conto dei costi fissi e del canone di infrastruttura, le parti definiranno le modalità di gestione della linea e le relative compensazioni contrattuali secondo le modalità previste all'art. 15 del contratto

1.6 Le modifiche a valenza contrattuale aventi durata definita nel tempo e autorizzate dall'Agenzia per la Mobilità determineranno una variazione del corrispettivo contrattuale corrispondente all'effettivo numero di giorni in cui hanno avuto luogo. Nel caso in cui dette modifiche fossero introdotte in via permanente, le variazioni di corrispettivo saranno determinate dall'Agenzia per la Mobilità sulla base del calendario standard.

1.7 Costituiscono altresì modifiche contrattuali in aumento e/o in diminuzione i servizi erogati in occasione di eventi

occasionalmente già ricompresi nel PE, nei limiti della produzione programmata e con riferimento a quella effettivamente erogata.

1.8 Il Concessionario può richiedere variazioni al PE. Per tale fine deve produrre tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica della fondatezza della richiesta, ferma restando in capo all'Agenzia per la Mobilità l'esclusiva competenza in merito alla valutazione e all'eventuale autorizzazione delle variazioni richieste. Le modifiche non autorizzate, oltre a non dare diritto a variazione dei corrispettivi, sono vietate e sanzionabili.

1.9 Per le modifiche a valenza contrattuale contemplate nel presente articolo il Concessionario è obbligato a prestare il servizio alle condizioni del presente contratto nei limiti previsti dal precedente articolo 2 in aumento.

1.10 L'Agenzia per la Mobilità, qualora il soggetto concessionario, reiteratamente, non provveda a dare esecuzione alle variazioni di servizio disposte e autorizzate, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 nonché di revocare l'affidamento ai sensi dell'art. 19, si riserva di attuare le procedure necessarie per garantire l'erogazione di tale servizio (anche avvalendosi di altre imprese e rivalendosi sul Concessionario per le maggiori spese eventualmente sostenute).

2. (Modifiche a carattere gestionale)

2.1. Ogni modifica temporanea (di durata non superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata non superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) operata dal Concessionario (comprese le variazioni di materiale rotabile utilizzato) non ha valenza contrattuale, ma gestionale, e non darà luogo a variazioni di corrispettivo pur generando temporaneamente produzioni differenti rispetto a quelle previste dal Programma di Esercizio: in ogni caso il Servizio erogato dovrà essere il più aderente possibile a quanto previsto dal programma di Esercizio, in particolar modo riguardo all'estensione del servizio, alle corse effettuate e alla capacità offerta.

2.2 Le variazioni gestionali sono comunicate in rendiconti mensili sulla base delle informazioni richieste ai sensi dell'art.26 del contratto.

2.3 Il degrado di velocità commerciale può dare luogo a temporanee variazioni di produzione, dal momento in cui intervengono sino alla riprogrammazione delle linee interessate. Esse comunque, pur avendo effetto sulla quantità di risorse necessarie al servizio, non hanno in linea di principio effetto contrattuale e non danno luogo a variazioni di corrispettivo.

2.4 In considerazione del fatto che consistenti variazioni

non temporanee di velocità commerciale relative all'intero sistema oggetto del contratto possono modificare il rapporto di copertura dei costi da parte dei ricavi e dei corrispettivi, il Soggetto concessionario, qualora il sistema di monitoraggio evidenzi una variazione di velocità commerciale dell'intero sistema su base mobile annua superiore a 0,5 km/ora potrà chiedere in corrispondenza alla redazione del PPE per l'anno seguente una variazione percentuale delle compensazioni economiche unitarie pari alla differenza tra la variazione di velocità commerciale registrata come sopra specificato e 0,5¹.

2.5 L'insieme delle variazioni gestionali (sommando quelle positive e quelle negative) darà luogo alla fine di ogni anno contrattuale a un montante di produzione in veicoli*km che non dovrà superare il valore di 1,5% in più o in meno rispetto al valore di produzione risultante dal PE approvato.

Le eventuali variazioni gestionali eccedenti il predetto limite dello 1,5% saranno considerate variazioni contrattuali e trattate ai sensi del precedente punto 1.

3. L'Agenzia per la Mobilità si riserva la possibilità di individuare, d'intesa con il soggetto concessionario, le varia-

¹ ES.: V_C sistema, anno 1 = 17,22 km/ora; V_C sistema, anno 2 = 16,34 km/ora (valori in media mobile annua)

→ variazione (anno2 vs. anno1) = $16,34 - 17,22 = -0,88$ km/ora

→ eccedenza rispetto al valore di 0,5 = $0,88 - 0,5 = 0,38$

→ variazione di corrispettivo richiedibile = + 0,38%

zioni da apportare al Programma di Esercizio al fine di ricondurre il montante di produzione eventualmente eccedente il rapporto di cui al precedente comma nei termini ivi previsti.

4. Il soggetto concessionario è obbligato a comunicare all' Agenzia per la Mobilità qualsiasi sospensione o variazione di esercizio temporanea entro il giorno stesso o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo, a tramite posta elettronica certificata.

5. La diminuzione di produzione causata da scioperi può essere utilizzata per compensare, sino a concorrenza, le variazioni contrattuali (in particolare quelle relative a servizi aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor produzione causata da scioperi non reinvestita in servizi aggiuntivi viene considerata variazione gestionale, ai sensi e nei limiti di cui al precedente comma 2 (Modifiche a carattere gestionale)"

2. Le modifiche al PE introdotte su semplice iniziativa dell' Agenzia per la Mobilità ed aventi valenza contrattuale sono disposte nel limite annuo del 5% della produzione stimata per ciascuna delle tipologie di servizi, così come indicate al precedente articolo 2 delle presente appendice contrattuale.

d'esercizio, a fronte di modifiche autorizzate dall'ente concedente);

- rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative del "parco autobus" impiegato nei servizi in concessione, con particolare riferimento agli esiti delle verifiche relative allo stato di manutenzione/funzionamento delle dotazioni funzionali dei veicoli (impianto climatizzazione, pedane disabili, impianto audio-video, ecc.);

- attività di monitoraggio dei "fattori di qualità" del sistema e valutazione degli eventuali scostamenti dai valori standard minimi contrattuali definiti;

- eventuali attività di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, secondo quanto previsto dagli obiettivi di miglioramento definiti dalla "Carta della qualità dei servizi" e/o dalle risultanze delle indagini di "Customer Satisfaction" messe a disposizione da parte del soggetto concessionario;

- mancata/errata/incompleta trasmissione all'Agenzia per la mobilità di specifica documentazione informativa prevista dal contratto (es. ricavi da traffico, calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza, costi aziendali, aggiornamento "parco autobus", ecc.);

	<ul style="list-style-type: none"> - stato di attuazione ed avanzamento del "programma di manutenzione" e del "programma di pulizia" dei veicoli, come definiti dal soggetto concessionario, ed analisi degli esiti delle attività di vigilanza svolte dall'ente concedente in merito alle verifiche relative alla pulizia e stato di conservazione/funzionalità dei veicoli; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - quantificazione dell'ammontare delle eventuali penali, nei limiti di quanto riportato nel contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - quantificazione delle variazioni delle compensazioni economiche per le eventuali variazioni di produzione dei servizi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - eventuali altri adempimenti correlati con la gestione del contratto e/o con il monitoraggio del servizio in affidamento. 	
	5. Il comitato, formalmente costituito adotta un regolamento di funzionamento.	
	6. In occasione di ogni riunione del comitato deve essere redatto un verbale, nel quale devono essere indicati:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Luogo, ora di inizio e termine; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ordine del giorno della seduta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Nominativo degli intervenuti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dai rappresentanti designati; 	
- 22 -		

- Resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuali annotazione delle osservazioni delle parti."

Articolo 7 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'appendice contrattuale sono a totale carico del soggetto concessionario.

2. Agli effetti fiscali la presente appendice contrattuale sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Torino, lì _____

Per il Concessionario

Per l'Agenzia per la Mobilità

(dott. Roberto Barbieri)

(ing. Cesare Paonessa)